



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A** n. 257/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69746 del registro di segreteria,  
proposto da:

- 1) A. S. S., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 2) C. G., nata OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 3) C. S., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 4) E. G., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 5) L. V., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 6) M. L., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc.  
OMISSIS;
- 7) N. N., nato OMISSIS ed ivi residente iOMISSIS, cod. fisc.  
OMISSIS;
- 8) P. S., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 9) P. T., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc.  
OMISSIS;
- 10) R. S., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;
- 11) S. B., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc.

OMISSIS;

12) T. F., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc.

OMISSIS;

13) V. D., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc.

OMISSIS;

14) Z. G., nato OMISSIS e residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Serena Viola,

presso il cui studio, sito a Palermo in via Filippo Cordova n. 95, sono

elettivamente domiciliati, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini

delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

riccardo.rotigliano@cert.avvocatitermini.it;

serenaviola@pecavvpa.it;

ricorrenti

## CONTRO

l'Assemblea Regionale Siciliana, con sede a Palermo in Piazza del

Parlamento n. 1, cod. fisc. 7001200829, in persona del Segretario

generale e legale rappresentante dell'Amministrazione dell'ARS *pro* -

*tempore* dott. Fabrizio Scimbè, ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 3 del

Testo Unico delle Norme regolamentari riguardanti il personale

dell'ARS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.

Riccardo Anselmo, elettivamente domiciliata presso la propria sede

legale, e con l'assistenza legale dell'avv. Ruggero Moretti, con i

seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle

notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

riccardoanselmo@pec.it;

ruggero.moretti@pec.it;

resistente

All'udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata discussa e decisa con  
separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

#### F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, A. S. S., C. G., C. S., E. G., L. V., M.  
L., N. N., P. S., P. T., R. ., S. B., T. F., V. D. e Z. G. hanno convenuto in  
giudizio l'Assemblea Regionale Siciliana, per ottenere, previa  
eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di  
legittimità dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018,  
l'accertamento dell'illegittimità della decurtazione dei propri  
trattamenti pensionistici, effettuata in forza del decreto del Presidente  
dell'A.R.S. n. 461/2019 e della successiva deliberazione del Consiglio  
di Presidenza n. 16/2019, con la conseguente condanna della resistente  
alla restituzione delle somme trattenute *medio - tempore*, oltre interessi  
e rivalutazione e con vittoria di spese.

A sostegno della domanda, il procuratore ha dedotto che, alla luce dei  
principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, il "*prelievo  
forzoso*" sui trattamenti pensionistici più elevati potrebbe trovare  
giustificazione solo qualora fosse finalizzato al riequilibrio ed alla  
sostenibilità della spesa previdenziale, *id est* nella sola ipotesi in cui  
assolvesse ad una concreta funzione di equità endo-previdenziale,  
anche in un'ottica intergenerazionale.

Questi stessi principi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale con

la sentenza n. 234/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, limitatamente all'orizzonte temporale di applicazione (quinquennale invece che triennale), confermando per il resto l'impianto della disciplina legislativa, almeno nelle sue linee generali. A seguito della sentenza, la Presidenza dell'A.R.S., che aveva recepito la normativa con il DP n. 461/2019, ha emanato una normativa di adeguamento al nuovo orizzonte triennale, adottando la deliberazione n. 16/2019.

Di contro, a parere dei ricorrenti, con specifico riguardo alla speciale normativa interna dell'A.R.S. (*"Norme in materia di quiescenza e previdenza"*, approvate dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 16 del 17 ottobre 1968, nonché Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'Assemblea), le finalità di riequilibrio endo-previdenziale sarebbero concretamente inapplicabili.

Infatti, anche il personale con la qualifica più bassa e con il trattamento pensionistico minore sarebbe stato inciso dal prelievo, non essendovi alcun dipendente con una pensione inferiore ai centomila euro lordi; pertanto, il risparmio di spesa non potrebbe essere concretamente destinato al sostegno per le pensioni più basse, essendo anche queste talmente elevate da essere assoggettate alla decurtazione.

A riprova dell'impossibilità di utilizzare le somme decurtate nel circuito previdenziale, l'A.R.S. le avrebbe iscritte tra le *"entrate extra tributarie"* di cui al Titolo III, dove dovrebbero rimanere accantonate e bloccate a tempo indefinito, senza poter essere riversate al bilancio

dello Stato e neppure al bilancio della stessa Assemblea, essendo essa un ente di previdenza autonomo, indipendente e totalmente separato dall'INPS, i cui dipendenti sono equiparati a quelli del Senato della Repubblica. Inoltre, le disposizioni presidenziali di recepimento dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018 non indicherebbero alcuna destinazione solidaristica, proprio perché in concreto non ne sarebbe ravvisabile nessuna.

Ne conseguirebbero, in alternativa, o l'illegittimità dei provvedimenti presidenziali di adeguamento alla normativa statale, o l'illegittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che sotto questo specifico profilo non sarebbe mai stata vagliata dal Giudice delle leggi.

L'Assemblea Regionale Siciliana, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, deducendo che i ricorrenti avrebbero già proposto analoga domanda subito dopo l'entrata in vigore della normativa, per poi optare per la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020.

In via pregiudiziale, ha eccepito, altresì, l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sull'assunto che la legittimità della normativa statale e, indirettamente, delle disposizioni presidenziali di recepimento, sarebbe stata confermata dalla Corte costituzionale, anche se nei limiti dell'orizzonte triennale del bilancio; non potendo essere messa in discussione la legittimità dei decreti di

recepimento, verrebbe meno una delle condizioni dell'azione di cognizione, l'interesse ad agire, atteso che non residuerebbe più alcun margine di utilità processuale.

Nel merito, l'A.R.S. ha dedotto che l'insostenibilità del fardello finanziario, dovuta (tra l'altro) al protrarsi per la Sicilia del metodo di calcolo retributivo fino al 2012, condizionerebbe anche i bilanci degli organi a rilevanza costituzionale, che alla lunga si troverebbero ad affrontare squilibri strutturali e che, per questa ragione, sarebbero tenuti ad attuare i noti principi di virtuosità contabile in materia previdenziale, al pari di tutti gli altri enti pubblici.

Nello specifico, l'A.R.S. svolge le funzioni di ente previdenziale sia per i dipendenti che per gli ex deputati, sicché sarebbe vincolata a garantire che il bilancio contenga le risorse finanziarie per pagare per cassa le pensioni; la spesa per i trattamenti pensionistici, peraltro, sarebbe così elevata da impegnare più o meno la metà dell'intera dotazione annuale dell'Assemblea.

Ne conseguirebbe che una corretta gestione finanziaria sarebbe necessaria per garantire il pagamento delle pensioni al personale di più recente assunzione, che essendo assoggettato al sistema contributivo arriverebbe a godere di trattamenti di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti, tutti inquadrati invece in base al sistema retributivo. Per questa ragione, le somme decurtate sarebbero confluite in una nuova gestione, denominata "*Cassa di quiescenza per il personale dell'A.R.S.*", onde garantire la sostenibilità del sistema previdenziale per i futuri pensionati, certamente più "*deboli*" rispetto agli odierni ricorrenti.

Peraltro, poiché le pensioni retributive, notoriamente sganciate dall'effettiva contribuzione versata durante la vita lavorativa, graverebbero sul capitolo E.2.01.01.02.001.01 (rimpinguato dalle casse regionali) per il 34,33 per cento, pur avendo un tasso di copertura a valere sulla contribuzione di appena il 6 per cento, al momento il pagamento per cassa delle pensioni sarebbe possibile proprio in virtù delle decurtazioni operate in base ai commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, oltre che grazie ai contributi versati dal personale in servizio (pari all'incirca alla metà dei pensionati attuali).

In ogni caso, l'A.R.S. non costituirebbe un sistema chiuso finanziariamente, sicché essa sarebbe tenuta ad attuare tutti i principi di riforma economico – sociale in materia pensionistica.

In quest'ottica, i risparmi di spesa sarebbero stati iscritti in entrata fra le *“entrate extra tributarie”*, come *“contributo di solidarietà”*, mentre in uscita sarebbero confluiti nel *“Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato”*, costituito nel bilancio interno 2022 – 2024 ai sensi del comma 265 dell'art. 1 della legge n. 145/2018.

Pertanto, le somme non sarebbero state allocate *sine die* tra le entrate extra tributarie, come ipotizzato dai ricorrenti, ma sarebbero state correttamente riversate nel Fondo predetto, nel rispetto delle finalità di solidarietà intergenerazionale ed endo-previdenziale valorizzate dalla Corte costituzionale; successivamente, sarebbero state riversate nella Cassa di Quiescenza per il personale dell'A.R.S. In altri termini, gli importi decurtati sarebbero stati correttamente contabilizzati per il fine endo-previdenziale previsto dalla legge, in favore dei pensionati

futuri dell'Assemblea, destinati a godere di trattamenti pensionistici di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti.

Per queste ragioni, la resistente ha auspicato la reiezione della domanda e la condanna dei ricorrenti al risarcimento del maggior danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per abuso della funzione giurisdizionale; col favore delle spese di lite.

Con memoria (non autorizzata) del 23.5.2025, i ricorrenti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate, contestando le deduzioni dell'A.R.S.

All'udienza del 5.6.2025, la difesa dei ricorrenti ha osservato, in via pregiudiziale, che l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del *ne bis in idem* sarebbe priva di qualsivoglia supporto documentale e che, peraltro, alcuni non avrebbero mai agito in sede giudiziaria; nel merito, ha reiterato le argomentazioni e le conclusioni già enucleate nell'atto introduttivo.

I difensori dell'A.R.S. hanno ribadito che molti dei ricorrenti (non tutti) avrebbero già impugnato i provvedimenti di decurtazione delle pensioni e che in ogni caso, sempre in via pregiudiziale, difetterebbe l'interesse ad agire, atteso che la legittimità del prelievo sarebbe stata accertata in tutte le sedi ed avallata dalla Corte costituzionale. Nel merito, hanno illustrato parte delle argomentazioni fatte valere con la memoria difensiva, insistendo per la reiezione del ricorso.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità della memoria dei ricorrenti del 23.5.2025, perché non autorizzata.

Nel giudizio pensionistico, infatti, il deposito di memorie difensive diverse dagli atti introduttivi è possibile solo qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 164 del c.g.c. e, in ogni caso, dev'essere previamente autorizzato dal giudice.

2. In via pregiudiziale, si rileva, altresì, che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem* non può essere accolta, in quanto l'A.R.S. non ha specificato quali tra i numerosi ricorrenti abbiano già proposto domanda e non ha prodotto le relative sentenze, ma si è limitata a parlare genericamente di controversie aventi "*medesimo oggetto, ricorrenti e Amministrazione resistente*" ed a citare tre sentenze di questa Sezione giurisdizionale. In sede di discussione, peraltro, la stessa resistente ha ammesso che l'eccezione non riguarda tutti i ricorrenti, ma non ha specificato quali vi siano coinvolti e quali vi rimangano estranei.

Non è possibile, pertanto, né individuare i ricorrenti che avrebbero già agito in sede giudiziaria, né comprendere, attraverso i criteri per l'identificazione delle azioni, se si tratti effettivamente di controversie aventi lo stesso *petitum* e la stessa *causa petendi* e se le questioni, oggetto del presente giudizio, fossero o meno deducibili già in quella sede.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

3. Del pari, è priva di pregio anche l'ulteriore eccezione pregiudiziale, avente ad oggetto l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sull'assunto che la legittimità della normativa

statale e, indirettamente, dei provvedimenti presidenziali di recepimento, sarebbe stata confermata dalla Corte costituzionale, anche se nei limiti dell'orizzonte triennale del bilancio dello Stato. Secondo la difesa dell'Assemblea, non potendo essere messa in discussione la legittimità dei decreti di recepimento, verrebbe meno una delle condizioni dell'azione di cognizione, ovverosia l'interesse ad agire, atteso che non residuerebbe più alcun margine di utilità processuale.

L'eccezione di improcedibilità non può essere accolta.

Infatti, l'interesse ad agire nel giudizio di primo grado, costituendo una condizione dell'azione, dev'essere valutato *ex ante*, sulla base di quanto "affermato" da parte attorea. Diversa l'impostazione nei giudizi di impugnazione, dove l'interesse ad agire, che in quella sede si declina come interesse ad impugnare, è reale e non meramente affermato, in quanto presuppone la soccombenza effettiva, anche parziale.

Orbene, nell'ottica dei ricorrenti, l'azione è finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti presidenziali di recepimento, non tanto perché di per sé illegittimi, quanto perché fanno applicazione di una normativa che potrebbe ancora essere tacciata di illegittimità costituzionale, ovviamente sotto profili diversi da quelli presi in esame nella sentenza n. 234/2020.

In senso contrario, non rileva il c.d. giudicato costituzionale, che opera principalmente nei confronti del legislatore e del giudice *a quo* e che, negli altri giudizi, non può essere esteso *sic et simpliciter*, secondo la

dottrina più avveduta, se non altro per le sentenze di rigetto.

Nulla vieta, infatti, che, a seguito di una sentenza di rigetto, la stessa normativa già passata indenne al vaglio della Corte costituzionale possa essere nuovamente tacciata di illegittimità costituzionale, sotto profili diversi da quelli concretamente presi in esame. In altri termini, non può essere riproposta una questione avente il medesimo oggetto e incentrata sulle stesse questioni, giacché altrimenti si incorrerebbe nella violazione del principio del *ne bis in idem*, mentre può essere sollevata per la prima volta una questione avente lo stesso *petitum* (la declaratoria di illegittimità costituzionale di quella medesima norma), ma una diversa causa *petendi* (ovverosia, ragioni di presunta illegittimità costituzionale di tenore differente, come la comparazione con un ulteriore complesso normativo mai preso in esame, o l'analisi di parametri nuovi e ulteriori, *et similia*), essendo quanto meno contestata in dottrina l'operatività, con riguardo al c.d. giudicato costituzionale, del principio incentrato sull'onere di far valere in giudizio il dedotto e il deducibile.

Analogamente, non sarebbe ammissibile una nuova questione di legittimità costituzionale incentrata sugli stessi parametri già presi in esame, ma articolata su percorsi argomentativi nuovi e diversi, giacché si tratterebbe pur sempre della stessa azione.

Poiché teoricamente potrebbe essere sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, purché sulla base di parametri, profili e termini diversi, l'interesse ad agire in giudizio dei ricorrenti non può essere escluso a

*priori*, atteso che un'eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale renderebbe oltremodo concreto quel margine di utilità processuale perseguito con la proposizione del ricorso.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di improcedibilità (*rectius*, di inammissibilità, trattandosi del presunto difetto di una condizione dell'azione e non di un presupposto processuale).

4. Nel merito, la domanda è però infondata.

Come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 234/2020, *“la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adequatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica”*; essa è, altresì, *“funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”* di cui al comma 1 dell'art. 36 Cost., *“senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38 Cost. e quella di cui all'art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale”* (nello stesso senso, Corte cost., sentt. nn. 70/2015, 173/2016, 250/2017).

Pertanto, *“la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario”* e le eventuali variazioni perequative, *“attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adequatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili”* (sent. n. 234/2000); non esiste, infatti, *“un diritto quesito all'integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare*

*per le pensioni più elevate”, essendo sempre possibile “limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza”*

(così, di recente, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).

La discrezionalità del legislatore trova, dunque, un limite nel principio della ragionevolezza, *“innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale”*

ex art. 3 Cost., che comporta: 1) la necessità di verificare se vi sia o meno una considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base

al loro importo, *“atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva”* (c.d. dato quantitativo; in

termini, si v. Corte cost., sent. n. 250/2017); 2) la verifica del dato economico – finanziario, cioè delle esigenze finanziarie sottese al

raffreddamento perequativo, che devono essere *“illustrate in dettaglio”* (sent. n. 70/2015) e basate su dati oggettivi, come desumibili ad

esempio dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (sent. n. 250/2017); 3) il rispetto del limite temporale, atteso

che *“la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero*

*il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”* (sent. n. 316/2010); 4) la proporzionalità della misura,

che rende *ex se* compatibile il raffreddamento perequativo con gli artt.

6 della CEDU e con l’art. 1 del relativo Protocollo Addizionale, come chiarito dalla Corte EDU (sent. del 10 luglio 2018, Aielli e altri contro

Italia).

Sulla base di questi principi, la Corte costituzionale, con la sentenza n.

234 del 2020, ha scrutinato la legittimità dei commi 260 e segg. dell’art.

1 della legge n. 145/2018, enunciando una serie di parametri essenziali di riferimento.

In particolare, la Corte ha rilevato:

- che la norma non incide minimamente sui redditi più bassi e che, per quelli più alti, non azzerava la dinamica perequativa, ma la diminuisce; la quota perequativa è ridotta, ma non meramente simbolica;

- che non è mai ipotizzabile una sorta di “consumazione” del potere legislativo, “dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione”, essendo la “mera reiterazione” di per sé irrilevante, se non valutata insieme a tutti gli altri elementi;

- che non occorre confondere “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo”, da un lato, con il “mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduati e proporzionati”, dall’altro, soprattutto nei periodi in cui l’inflazione non risulti particolarmente elevata, e questo “nonostante l’effetto di trascinamento” che si può generare “e l’esistenza di anteriori interventi sull’indicizzazione degli assegni”.

In questa sede, la questione è stata riproposta facendo valere profili diversi, consistenti sostanzialmente nella concreta impossibilità, nel sistema finanziario dell’A.R.S., di destinare il risparmio di spesa a finalità endo-previdenziali.

La tesi è priva di pregio, da un lato perché le disposizioni presidenziali di recepimento sono state adottate sulla base della normativa statale vigente *ratione temporis*, per come avallata dalla Corte costituzionale,

dall'altro in quanto la nuova questione di legittimità costituzionale dei commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, per come prospettata, è tale da escludere l'insussistenza dell'interesse ad agire, ma nel merito è manifestamente infondata.

In giudizio, l'A.R.S. ha prodotto copia della normativa applicabile ed ha richiamato le impostazioni di bilancio degli ultimi anni.

Contrariamente a quanto adombrato dai ricorrenti, le disposizioni presidenziali di recepimento non hanno carattere provvedimentale ma normativo e sono notoriamente reperibili anche sul sito *internet* dell'A.R.S., sicché si presumono conosciuti o comunque conoscibili dagli interessati; in senso contrario, non è stato nemmeno dedotto che vi siano state difficoltà nell'accesso e che siano state inoltrate apposite richieste di rilascio di copie all'Amministrazione, rimaste inevase.

Analogamente, le disposizioni di bilancio vengono pubblicate annualmente e sono facilmente reperibili sul sito *internet*.

Orbene, sulla base della documentazione allegata dalla difesa dell'A.R.S., è emerso che i risparmi di spesa sono stati iscritti in entrata fra le "*entrate extra tributarie*" come "*contributo di solidarietà*" e che, in uscita, sono confluiti nel "*Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato*", costituito nel bilancio interno 2022 - 2024 ai sensi del comma 265 dell'art. 1 della legge n. 145/2018. Pertanto, le somme non sono state allocate *sine die* tra le entrate extra tributarie, come ipotizzato dai ricorrenti, ma sono state correttamente riversate nel Fondo *de quo*, nel rispetto delle finalità di solidarietà intergenerazionale ed endo-previdenziale valorizzate dalla Corte costituzionale; successivamente,

sono state riversate nella Cassa di Quiescenza per il personale dell'A.R.S. In altri termini, gli importi decurtati sono stati correttamente contabilizzati per il fine endo-previdenziale previsto dalla legge, in favore dei pensionati futuri dell'Assemblea, destinati a godere di trattamenti pensionistici di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti.

L'A.R.S. svolge le funzioni di ente previdenziale, sia per i dipendenti che per gli ex deputati, sicché è vincolata a garantire che il bilancio contenga le risorse finanziarie per pagare per cassa le pensioni. La spesa per i trattamenti pensionistici è così elevata, da impegnare più o meno la metà dell'intera dotazione annuale dell'Assemblea.

Pertanto, una corretta gestione finanziaria è necessaria per garantire il pagamento delle pensioni al personale di più recente assunzione, che essendo assoggettato al sistema contributivo arriverà a godere di trattamenti di gran lunga inferiori a quelli dei ricorrenti, tutti inquadrati invece in base al sistema retributivo. Per questa ragione, le somme decurtate sono confluite in una nuova gestione, denominata "*Cassa di quiescenza per il personale dell'A.R.S.*", onde garantire la sostenibilità del sistema previdenziale per i futuri pensionati, certamente più "*deboli*" rispetto ai ricorrenti.

Si aggiunga che, come correttamente argomentato nella memoria di costituzione, l'A.R.S. non costituisce un sistema chiuso, tant'è che il capitolo E.2.01.01.02.001.01, sul quale sono allocate le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni, viene alimentato da appositi stanziamenti del bilancio regionale. Pertanto,

un maggiore risparmio di spesa da parte dell'A.R.S. si traduce in un minore onere per il bilancio della Regione e, indirettamente, in una maggiore disponibilità di fondi per le casse regionali.

La difesa dell'Assemblea ha dimostrato *per tabulas*, inoltre, che le pensioni retributive, notoriamente sganciate dall'effettiva contribuzione versata durante la vita lavorativa, gravano sul capitolo E.2.01.01.02.001.01 (rimpinguato dalle casse regionali) per il 34,33 per cento, pur avendo un tasso di copertura a valere sulla contribuzione di appena il 6 per cento; pertanto, onde non gravare ulteriormente sul bilancio regionale sottraendo risorse alla collettività locale, per procedere al pagamento per cassa delle pensioni vengono utilizzate sia le decurtazioni operate in base ai commi 261 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che i contributi versati dal personale in servizio (pari all'incirca alla metà dei pensionati attuali).

Anche nel sistema finanziario dell'A.R.S., pertanto, si ripropongono le stesse esigenze di equilibrio finanziario, di solidarietà endo-previdenziale e di equità intergenerazionale, valorizzate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/2020.

Ne conseguono la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e, nel merito, la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alla novità della questione, mai proposta in riferimento allo specifico sistema finanziario dell'A.R.S., le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c.

Da ultimo, non può essere accolta la domanda di risarcimento del

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 18                                                                               |  |
|  | maggior danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto è stata             |  |
|  | formulata in modo del tutto generico ed è rimasta del tutto sprovvista           |  |
|  | di prova, sia nell' <i>an</i> che nel <i>quantum</i> .                           |  |
|  | La particolare complessità della controversia giustifica l'indicazione di        |  |
|  | un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del             |  |
|  | comma 1 dell'art. 167 c.g.c.                                                     |  |
|  | P.Q.M.                                                                           |  |
|  | La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,           |  |
|  | definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da             |  |
|  | A. S. S., C. G., C. S., E. G., L. V., M. L., N. N., P. S., P. T., R. Saverio, S. |  |
|  | B., T. F., V. D. e Z. G. contro l'Assemblea Regionale Siciliana, in persona      |  |
|  | del legale rappresentante <i>pro - tempore</i> ;                                 |  |
|  | RIGETTA                                                                          |  |
|  | il ricorso.                                                                      |  |
|  | Compensa interamente le spese di lite tra le parti.                              |  |
|  | Rigetta la domanda di condanna dei ricorrenti al maggior danno da                |  |
|  | lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dalla resistente Assemblea            |  |
|  | Regionale Siciliana.                                                             |  |
|  | Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.           |  |
|  | Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 5 giugno 2025.         |  |
|  | IL GIUDICE                                                                       |  |
|  | Giuseppe di Pietro                                                               |  |
|  | (f.to digitalmente)                                                              |  |
|  | Depositato in segreteria nei modi di legge                                       |  |
|  | Palermo, 6 agosto 2025                                                           |  |
|  |                                                                                  |  |

Pubblicata il 7 agosto 2025  
Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni  
Dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)